

## Consiglio di Governo

*Seduta del 28 maggio 1856.*

**Mozione dell'onor. Dr Naudi per la costituzione di una nuova corte d'appello pei giudizi criminali,**

Dr Naudi disse, che era una mozione di somma importanza quella che egli presentava questa volta alla decisione del consiglio. E una corte di appello criminale che egli rispettosamente lo invitava ad organizzare. Se non contasse sulla generosità del consiglio, se nel presentare la legge che riguarda questa corte, egli (Dr N.) non palesasse di essersene precipuamente guidato da quanto cinque eminenti giureconsulti del paese, che godevano la perfetta confidenza del governo, ed a quattro de' quali era stata affidata la sedia giudiziaria, da loro occupata con plauso (alludeva a sir Claudio V. Bonnici, a sir Ignazio G. Bonavita, al Dr Francesco Falzon, al Dr Francesco Chapelle e al Dr Francesco Torrigiani) avevano trovato spediente insin da 21 anno addietro di suggerire nello interesse del paese, sapeva bene che difficilmente potrebbe egli evadere la taccia di presuntuoso, e che con difficoltà potrebbe sentirsi bastante coraggio da offrire il suo abbozzo alla approvazione o alla correzione del consiglio. Ma dietro esempj così potenti da imitare, la sua impresa diminuiva di gravità, e poteva, senza d'altronde pretendere di attribuirsene la paternità, sotto gli auspicj di nomi cotanto illustri, rilevarne in essa una rispettabilità che doveva animarlo, e renderlo talmente ardentissimo da persuaderlo che essa non sia indegna del consiglio, nè de' dotti ed

illuminati membri che lo compongono. E qui pregava il consiglio di notare, che nel suggerirsi nel 1835 una corte di appello per cause criminali, non si faceva che antivedere un bisogno del paese — un bisogno che in oggi si sente da tutti — del quale parla ognuno — e su del quale la pubblica opinione pe' suoi organi migliori ha oramai esternato un giudizio non dubbio. Sembrerebbe, in vero, involvere un controsenso come nel momento che per qualunque causa, la quale trattasse di un interesse anche spregevole, se ne accordi un appello, la sorte finale della vita dell' uomo, dell' onore dell' individuo e delle famiglie avesse sostanzialmente a dipendere dal voto di un solo uomo, che per quanto di intendimento vasto, di integrità perfetta, e di cognizioni estese, non perciò può essere esente sempre da quelle passioni, o da' quei difetti, de' quali nessun uomo è a sufficienza fortunato da potersene sentire esente. La legge non disconosce la facilità del giudice, che è uomo, di cadere in fallo, ma quasicchè le piacesse di contraddirsi, trova fragile il giudice ne' giudizi civili, generalmente riparabili, o par che supponga un cuore eminente, sapiente, ed intelligente nel giudice che avesse a presiedere un giudizio criminale, irrettrattabile spesso. In questo stato anomalo è Malta. Essa non ha che un giudice pei giudizi criminali. Se ne potrà probabilmente rilevare che senza il bisogno di organizzare una nuova corte, il male potrà risultare riparato col far consistere la corte criminale di tre giudici, conforme due de' commissionerj maltesi avevano più tardi suggerito. Ma questi due signori, sir I. G. Bonavita ed il giudice Chappelle, non hanno mai receduto dalla loro opinione originaria. Eglino sicuramente, nell'interesse degli imputati, avrebbero veduto con piacere tre giudici nella corte criminale, con una corte di appello, ma quando questo poteva presentarsi non praticabile, stante la mancanza di un numero bastevole di giudici, eglino preferivano di avere una corte criminale con un giudice, le cui decisioni fossero soggette ad appello, anzichè una sola corte con più giudici e senza appello. Que' due dotti signori avevano alterato il progetto originario in vista delle direzioni che loro erano state comunicate, e nello

agire in questo modo davano bastantemente a  
 dividere ch'eglino bramavano che il loro progetto  
 primo, fosse inantenuto. Il secondo rapporto dei  
 due commissarj maltesi respinge a dirittura  
 qualunque supposizione differente. Eglino così  
 si esprimevano: "Una tale giurisdizione però"  
 (alludendo alla suprema corte di giustizia penale)  
 "essendo nella nostra opinione sommamente  
 "necessaria per la conservazione della unifor-  
 "mità de' giudicati, per la osservanza esatta  
 "delle procedure, e per la più sicura fissazione  
 "della giurisprudenza della nuova legislazione,  
 "potrà dal governo in qualche futuro e forse  
 "non lontano tempo essere stabilita, come più  
 "avanti in questo nostro rapporto ci adopereremo  
 "di dimostrare."—E più avanti dopo di avere  
 suggerito "che il giuri debba a dirittura essere  
 "esteso a quanti delitti si può consistentemente  
 "col riguardo dovuto, perchè gl'individui chia-  
 "mati ad adempierne le funzioni, non sieno ob-  
 "bligati ad impiegare in questo servizio pubblico  
 "un tempo maggiore di quello che si può ragio-  
 "nevolmente esigere" soggiungevano "si potrà  
 "nelle cause giudicabili da un giuri far consistere  
 "la corte criminale di un sol giudice, ed allora  
 "niente osterà perchè qui s'introduca la supre-  
 "ma corte già prima progettata, le disposizioni  
 "riguardanti la quale siamo stati costretti di  
 "sopprimere nella revisione."—E di vero, la man-  
 canza di questa corte mette noi *in uno stato per-*  
*ettamente eccezionale* ed in opposizione a quanto  
 si ha definitivamente stabilito in paesi civilizzati.  
 Indirizzandosi ad onorabili membri, da coi gli  
 era dato ricevere spesso istruzioni, non vorrebbe  
 (Dr N.) rammentare come in Francia il condan-  
 nato sia nel diritto di ricorrere in cassazione  
 avverso la sentenza proferita contro di lui, e  
 poteva altresì esimersi dal riferire quanto se ne  
 praticava in paesi italiani, sia dove se ne procede  
 con un giuri, sia dove questa nobile istituzione è  
 disconosciuta. Il consiglio però non considererà,  
 inespedito di esaminare con lui (Dr N.) ciò che  
 venne scritto, raccomandato ed adottato in In-  
 ghilterra. Gli era oltremodo gradevole di invo-  
 care in appoggio della sua mozione le opinioni di  
 eminenti personaggi inglesi. È noto come nel

1840 sua maestà si era compiaciuta di nominare una commissione all'oggetto di ridurre in un digesto gli statuti criminali. Eglino avevano scritto parecchi rapporti, nell'ottavo de' quali avevano calorosamente raccomandato un tribunale di appello. Prima di devenire a questa conclusione eglino avevano avuto la uniforme opinione di molti rispettabili legali. Fra questi si annoverava sir F. Pollock, poi chief baron. A sir Frederick fu sottomessa la seguente domanda "From the experience you have personally had, do you think it just and proper, or even necessary, that there should be some regular and settled mode by which prisoners, even after conviction, may obtain a revision of their case in particular instances?" Eccone la risposta. "I do; and I am perfectly satisfied that many persons have suffered punishments where they have been positively innocent of the crime with which they were charged, and which, if there had been any court of appeal, with, of course, proper officers appointed, to whom the parties accused might have stated their grounds of appeal, there would have been a reversal of their conviction or sentence." Sarebbe lungo se egli (Dr N.) volesse riferire tutte le parti eloquenti ed irresponsabili del rapporto dei commissionerj colle quali questi giustificavano la opinione ch'eglino tanto potentemente esprimevano ne' seguenti termini. "Although we believe it rarely to happen that a case is not reserved which is attended with real doubt, yet, as the best and wisest may occasionally err, it appears to us to consist with sound legal policy that the right of appeal should be absolute." Non è bensì opportuno che egli (Dr N.) abbandoni la menzione di una parte del rapporto in cui si allude a fatti conosciuti ed investigati da Mr Wilde che aveva occupato per qualche tempo l'ufficio di sceriffo di Londra, e dal defunto sir Robert Peel, uno dei ministri di sua maestà in allora. Lungo nove mesi in cui Mr Wilde era sceriffo, non meno che sei persone erano state capitalmente convinte in *Old Bailey*, ed abbandonate all'esecuzione, ma furono salvate dalla morte in conseguenza di investigazioni che provarono ch'esse erano state

impropriamente convinte. Sir Robert Peel, dopo molta fatica nella investigazione, era della stessa opinione. E pertanto sir F. Pollock aveva soggiunto "that unless the practical difficulties are insuperable, which I do not apprehend would be the case, some legal constitutional mode ought to be adopted by which errors and mistakes, from whatever source arising, should be corrected in criminal trials, as well as they now be in civil cases." Sir Fitzroy Kelly aveva quasi contemporaneamente alla formazione del rapporto dei commissionerj britannici procurato d'impegnare l'attenzione della camera dei comuni sul particolare, e pare che i suoi sforzi e quelli della legislatura imperiale siano riusciti più tardi fruttuosi, poichè uno statuto era passato nell'anno 11, 12, Vict. cap. 78, per lo quale corti di appello risultavano costituite. Questa riforma era stata accolta con soddisfazione in Inghilterra, come ben attesta John Frederick Archbold nel suo libro "*The Justice of the Peace and Parish Officer, with the practice of County Attornies in Criminal cases.*" Sotto il titolo "*Court of Appeal.*" egli scrisse: "The establishment of a criminal court of appeal is the greatest improvement which has perhaps ever been made in the administration of our criminal law, so far as relates to indictable offences." Il rapporto dei commissionerj inglesi fu talmente adottato da' commissionerj per la formazione del codice criminale in Nuova York, da averlo riportato, in giustificazione delle innovazioni ch'essi v'introducevano, quasi tutto nelle note da loro scritte al codice. È vero che eglino riportarono il rapporto sotto il titolo *New Trials*. Ma quantunque il giudice, nell'interesse dell'imputato possa accordare un nuovo giudizio, secondo le nostre leggi, dietro un vero-detto aggravante, non si potrebbe però rettamente provvedere rispetto al diritto, ed all'errore dello stesso giudice, che per mezzo dell'appello. Sentirono bene ciò i commissionerj di Nuova York, i quali nel loro codice, mantennero come principio la organizzazione di una corte di appello in affari criminali. Bramava egli (Dr N.) qui prevenire una obbezione. Si dirà probabilmente che una corte di appello in casi criminali produrrebbe dilazione e ritardo negli affari.

Mi si permetta (diceva Dr N.) di valermi di nuovo del rapporto del commissionari inglesi onde anticiparne la replica. — “ In truth ” dicevano eglino, “ so long as human judgment is fallible, it must “ be necessary to use means for the correction “ of error and mistake. It may be said that this “ cannot be done whithout delay and expence. “ It cannot, however, be doubted that deliberate “ justice, although necessarily attended with more “ or less of delay, is preferable to the injustice “ incident to improvident haste, and necessarily “ resulting from the neglect of reasonable means “ for the exclusion of error. The expenditure and “ cost in criminal investigations can scarcely be “ placed in competition with the evils which must “ inevitably result from want of due caution. “ The question resolves itself mainly into this, “ whether the cost of correction can fairly be “ placed in competition with the evils likely to “ result from the want of correction ” Un altro brano del rapporto, tendente a viemaggiormente dimostrare la necessità di una corte di appello in casi criminali, e passerebbe (Dr N.) a discorrere di altro. “ If, with a view to exclude the possi- “ bility of injustice, a man is to be allowed the “ benefit of a new trial where property to the “ amount of 20l. is at stake, it is hard to deny “ him protection to the same extent where his life “ is in jeopardy. If the question whether a pauper “ be legally settled in parish A. or parish B. is “ not to be determined without power of appeal to “ the court of Queen’s Bench, it is harsh to con- “ demn him to be transported for life to a penal “ settlement whithout power of appeal. The law “ in this respect is at variance with itself, and “ several evil consequences naturally result.”

Gi pareva non dovere ulteriormente dilungarsi sulla spedizione della legge in progetto. Egli non si aspettava che dietro autorità sì potenti, il principio di essa possa essere con consistenza respinto. Dimostrata l’ utilità e la consonanza con quasi tutte le legislazioni estere dell’ ordinanza, diveniva utile d’intrattenere insin da ora il consiglio sulle parti principall di essa. Ei non ne parlerà delle parti secondarie. È soltanto della sostanza di essa che discorrerà brevemente. Egli opinava

che le procedure tracciate da una legge non dovrebbero essere mai violate. Le procedure giudiziarie non contengono soltanto una materia di mera ritualità, una esteriorità, esse sono fatte per assicurare la schiettezza e la sincerità di un giudizio. Non si può essere mai sicuri se al giudice fosse concesso l'arbitrio di trasandarle, peggio poi di violarle. Nessuna scusa si potrebbe presentare plausibile pel giudice che non s'incarichi delle procedure, o che permetta che da altri fossero frustrate. Le nuove leggi di procedura inoltre attribuiscono un rilevante potere al giudice. Egli può ammettere od escludere secondo i casi la deposizione di un testimonia, ed ognuno comprende quanta importanza l'esclusione o la rejezione di un testimonia potrebbe involvere nell'esito del giudizio. Dimostrata pertanto la violazione delle procedure letteralmente precisate dalla legge, diviene giusto che una corte, attribuendo la meritata energia alla legge, ne annulli il vizioso procedere altrui. Uno de' primi capi di appello sarà quindi la violazione delle leggi di procedura. La giusta applicazione della legge al fatto dimostrato dal vero-detto, involve una considerazione assai estesa. Guai pel disgraziato imputato se la sentenza del giudice fosse risultato di una cattiva interpretazione del vero-detto, e peggio ancora se la legge fosse malamente applicata al fatto. Si direbbe forse che trattandosi di un fatto già dichiarato dai giuri, e trattandosi di applicarvi una legge, l'errore non ne sarebbe facile a presentarsi. Si guardi però all'esperienza. Forse il vero-detto dei giuri non è stato spesso assoggettato ad interpretazioni? Forse il giudice non ha spesso supplito a ciò che i giurati non avevano detto? Forse la sentenza non è spesso preceduta da lunghi ed estesi considerandi? E ciò non dimostra che l'applicazione della legge al fatto esclude quella semplicità che se ne vorrebbe supporre? E se la cosa è così, non sarebbe giusto, onesto anzi, che il condannato avesse il vantaggio di ricorrere ad un'altra opinione, e così sentire se egli ne sia stato giustamente condannato? E all'opposto se il giudice avesse violato la legge a danno della prosecuzione, non è del pari giusto che la corte lo richiami alla osservanza della legge per l'avve-

nire? Dirò più avanti (così Dr N.) che il mio progetto attribuisce anche il diritto dell'appello all'avvocato della corona nel solo interesse bensì della legge. Nè qui spero che me ne si voglia rispondere che colla grazia o commutazione di pena per parte del governatore se ne riparerebbe al danno. La grazia si dà ad una persona giustamente e legalmente condannata. Chiunque fosse ingiustamente condannato, non deve trovare il riparo alla ingiusta sua condanna nel perdono. Il perdono può rimettere la pena, ma non ripara l'onore. Il perdono poi generalmente consiste nella commutazione e non nella assoluzione della pena, e questa benchè commutata, in certi casi, può essere anche maggiore della meritata. Un uomo può essere condannato a morte, non ostante le scuse che se ne fossero presentate, e le quali secondo la legge ne darebbero luogo al discenso della pena in un grado. In quel caso la pena sarebbe di anni dodici di lavori forzati. Intanto dovendone trovare la riparazione per mezzo della grazia, il governatore manderebbe il condannato a' lavori forzati per tutta la vita. E questa sarebbe una riparazione ad un torto ricevuto per una ingiusta condanna? Io bramo di tacere (disse Dr N.) su di un punto bastantemente delicato. Ma di nuovo: L'esercizio della reale prerogativa, come anche su questo punto avevano osservato i commissionari inglesi, senza una accurata investigazione sarebbe inconsigliabile ed impolitico. Una stretta inchiesta sarebbe lo stesso, in sostanza, che accordare un nuovo giudizio; ciò ammetterebbe almeno la necessità di un tal giudizio, che però sarebbe condotto sotto circostanze le più disvantaggiose per la scoperta della verità; poichè non se ne avrebbe l'esercizio di quei poteri che nelle corti di giustizia sono provveduti contro la frode e l'imposizione, e la persona più interessata, il condannato, non si troverebbe nella possibilità di attendere ad una inchiesta che tanto vitalmente lo riguarderebbe, essendo solito di condurre in segreto. Egli (Dr N.) confidava però, che non gli si vorrà negare come principio che ove ve ne sia violazione di legge penale, ivi debba riconoscersi un motivo per l'appello. Nè l'applicazione della legge al fatto è sempre affare di leggera

indagine. Quante volte negli affari civili non si osserva un fatto netto e preciso, indicato da una scrittura, ed intanto l'applicazione della legge è contraddetta dalla corte di appello? Queste sono cose bastantemente ovvie per averne il bisogno di una dimostrazione. Si tratta poi di una legge nuova la quale può ammettere molti dubbi. Proseguiva ora (Dr N.) a parlare di una altra violazione che la ordinanza colpisce, riservando la discussione su altri punti, quando essa sarà introdotta in comitato, qualora non sia dagli onorevoli membri del lato opposto così anatemizzata da farla perire prima di quello stadio. Egli (Dr N.) comprendeva la importanza, e la riconosce ognuno, che l'indirizzo del giudice esercita sulla mente de' giurati. Non sicuramente nella parte del fatto, del quale essendo giudici competenti i giurati, eglino sono benissimo nella posizione di non dividere la opinione del giudice. Ma l'ufficio dei giurati non si circoscrive soltanto nella dichiarazione della esistenza di un fatto materiale, ma si estende eziandio alla dichiarazione della esistenza di un delitto. Laonde è dovere del giudice d'indirizzare i giurati sugli elementi e sulla importanza del delitto, è suo obbligo di definirlo loro; egli deve altresì intrattenersi con loro rispetto alla moralità dell'azione, senza la quale un delitto non sussiste. La legge determina con marcata accuratezza i delitti, li definisce, e ne traccia la differenza. La giurisprudenza de' tribunali e degli scrittori ha oramai separatamente fissato teorie e norme invariabili riguardo al modo col quale l'elemento morale ne' delitti dovrebbe essere valutato. In tutte queste incombenze il giurato potrebbe non essere competente ad emetterne un giudizio, ed diviene per lui inevitabile di deferire alla opinione del giudice. Ma se il giudice erra nel disimpegnare un siffatto impegno, se il vero detto fosse pertanto la conseguenza di un errore nel diritto, o di una misdirezione del giudice, dovrebbe di più il condannato avere interdetta la via per appellarsene. Nissuno al certo può essere utile a prestarne un rimedio in un caso di tale specie. Quindi è che lo abbozzo, oltre le violazioni delle leggi di procedura e criminali nella loro applicazione al fatto, contempla pure la violazione delle leggi criminali.

di teorie generalmente riconosciute e concernenti la moralità della azione da parte del giudice nel suo indirizzo al *jury*. Il rimedio, e il modo di farne constare la violazione, non guardati dal progetto del 1835, pareva a lui (Dr N.) facile. Ma egli contava sulla lealtà ed abilità de' membri del lato opposto perchè debba sperare che la valevole loro assistenza non gli fosse su questo punto denegata. Il suo progetto consiste in ciò. L' avvocato della corona, o l'avvocato dell'imputato, terminato l'indirizzo, in presenza dei giurati, pregherà alla corte il permesso di tenersene un ufficiale notamento di una o più parti speciali dell' indirizzo, le quali fossero da lui designate. Il giudice avrebbe allora la facoltà di spiegare le parti indicategli, ed anche di correggerle. In un tal caso la spiegazione o la correzione si registrerebbe nel modo cennato dal giudice. Così qualunque sinistra impressione che avesse potuto prodursene nella mente de' giurati potrebbe risultare cancellata o sensibilmente diminuita, e l'avvocato della corona, o il difensore dell' accusato, potrebbe osservare cessato il gravame che se ne fosse dapprima verificato: ed ove non lo fosse il modo di farne constatare l'aggravio risulterebbe facile e sicuro. È però sempre certo che per un modo siffatto la osservanza del diritto e la tutela dell'imputato verrebbero meglio garantite. E prima di concludere non era inutile di soggiungere che l' abbozzo non ammetterebbe appelli dalla parte concernente il fatto. Egli (Dr N.) aveva considerato che vi sia garanzia bastevole nel voto unanime di due terzi almeno di nove individui. E d'altronde è giusto di apprendere dalla esperienza come la ordinanza in progetto, qualora fosse ad incontrare successo in questa assemblea, sarebbe per lavorare nella sua applicazione. Egli credeva appena necessario di aggiungere, dietro quanto si è sinora esposto, che il diritto all' appello sarebbe pure competente all' avvocato della corona, sebbene questo diritto si eserciterebbe soltanto nell' interesse della legge, e mai a discapito dello imputato. — Questa, pertanto, era una informe esposizione della legge che egli presentava al consiglio, di cui implorava l' appoggio. Egli diceva di non aver la pretensione che la legge ch' egli offriva fosse esente da difetti. Sapeva bene ch' essa non è

perfetta. Da ciò però deriva una ragione di più perchè debba sperare che gli onorabili membri non vorranno mancargli di generosità, e prestargli la loro mano efficiente onde correggere il mal fatto. Abbiamo eglino presente non essere stata mai sua idea di costituirsi autore di leggi; e di avere soltanto desiderato di darne le spinte, perchè altri più valenti di lui ne compissero la opera. Lo scopo della legge è ineccezionabile, ed il suo conseguimento non può con lealtà risultare frustrato. Voglia, pertanto, il consiglio non mostrarsi ritroso all'adozione di una legge tanto necessaria, e tanto generalmente aspettata e sollecitata. Questa è la preghiera che a' membri del consiglio indirizza il più umile tra loro, al quale non resta altro che di chiedere il permesso che la ordinanza sia introdotta, e di muovere che sia letta la prima volta.

---